

SCHEDA TECNICA

L'emendamento 60.o.159 (testo 2) Taricco (membro PD Commissione Agricoltura), Biti (Membro PD Commissione Agricoltura), Manca (membro PD Commissione Bilancio), Ferrari (membro PD Commissione Bilancio), Ferrazzi (membro PD Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni):

Modifica la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*, abrogando e sostituendo il comma 2 dell'art. 19. La modifica più grave, e illegittima rispetto alle norme europee, è l'abolizione del utilizzo di “metodi ecologici” prima di arrivare agli “abbattimenti selettivi” di animali selvatici che arrechino danno alle colture agricole. Si autorizzerebbe così l'uccisione di animali, compresi quelli appartenenti a specie protette, che non vengono esclusi, sulla base di un genericissimo e non definito concetto di “**diffusione incontrollata**” e con un parere di Ispra (unico organo tecnico scientifico statale ad avere le competenze specifiche) “non vincolante”. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sarebbero, di fatto, gli unici enti a poter decidere sui “piani di contenimento” della fauna selvatica (“Piani” che non vengono meglio specificati nei contenuti e nella tempistica). Questo risulta in palese contrasto con la Costituzione che all'art. 117, comma 1, lett. s), attribuisce allo Stato la “*legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*”. La fauna selvatica ne è parte integrante, come sostenuto da costante ed univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale.

L. 157/1992 Art. 19. Controllo della fauna selvatica.

2. *Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. **Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.** Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.*

60.o.159 (testo 2)

Taricco, Biti, Manca, Ferrari, Ferrazzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna selvatica, e per garantire la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche,

è istituito un fondo presso il Ministero della difesa con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane.

2. Il contenimento della fauna selvatica di cui al comma 1, esercitato selettivamente, viene praticato da regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta. I

piani di contenimento sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché delle provincie e degli Enti locali interessati, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati

danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti. 672

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati

ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa

annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;